

DENTICE. Il concetto contenuto nel nostro emendamento è stato già accettato dall'onorevole ministro. Mi auguro che lo applichi nelle disposizioni transitorie in armonia con gli articoli 22 e 23 del presente disegno di legge.

Nella discussione generale molti altri oratori ed io stesso ci siamo occupati della giusta aspirazione degli uditori giudiziari, e non può dubitarsi che sia ad essi riconosciuto quanto è insito nel concetto della legge, perchè gli uditori sono stati nominati in seguito a concorso fatto in virtù della legge, che ora sarà sostituita dalla nuova con criteri di esperimento di esami, molto più importanti e complessi di quelli futuri.

Voglia dunque il ministro riaffermare il concetto così validamente espresso nella precedente tornata.

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'emendamento dell'onorevole Edoardo Giovanelli.

« Al secondo comma sostituire:

« Gli uditori, che attendono al tirocinio effettivo a norma della vigente legge, saranno nominati giudici di quarta classe quando giunga il loro turno di promozione ed intervega il parere favorevole accennato nel primo comma dell'articolo quarto ancorchè non abbiano ancora compiuto l'anno di tirocinio al giorno della attuazione di questa legge.

Ma non essendo egli presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cotafavi.

Non essendo egli presente, prego l'onorevole ministro guardasigilli di dire se accetta gli emendamenti presentati e svolti su questo articolo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. I concetti contenuti nell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Carboni Vincenzo meritano di essere tenuti nella maggiore considerazione. Senza specificare le diverse parti della sua proposta, lo assicuro che non mancherò di prenderla in attento esame. Prenderò pure in esame l'altro emendamento degli onorevoli Cao-Pinna e Abozzi, per vedere se sia possibile, in armonia ai concetti della legge, la disposizione che invocano.

Rivolgo preghiera agli onorevoli proponenti di mutare i loro emendamenti in raccomandazioni, riservandomi di tenerli presenti nelle disposizioni transitorie ed in quelle per l'applicazione della legge.

CAO-PINNA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ringrazio.

DENTICE. Anch'io ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 22.

(È approvato).

Verrebbero ora parecchi articoli aggiuntivi proposti dagli onorevoli Dello Sbarba e Porzio, dei quali do lettura:

Art. 22-bis.

« Al momento dell'entrata in vigore della legge, i magistrati facenti parte del ruolo transitorio di cui all'articolo precedente continueranno a prestar servizio negli uffici giudiziari presso i quali si troveranno destinati ».

Art. 22-ter.

« Alle preture che man mano si renderanno vacanti saranno assegnati i giudici che ne faranno domanda, gli uditori in servizio al momento dell'attuazione della presente legge, e i giudici aggiunti di 2ª categoria che, ai sensi dell'articolo 16 della legge 14 luglio 1907, n. 511, si troveranno a prestar servizio nei tribunali o nelle regie procure, procedendo dai meno ai più anziani ».

Art. 22-quater.

« I funzionari che al momento dell'entrata in vigore della legge si troveranno a prestar servizio nelle preture, o che successivamente ai sensi dell'articolo 22-ter vi siano destinati, saranno richiamati presso i tribunali o presso le regie procure, di mano in mano che vi saranno posti disponibili, secondo l'ordine d'anzianità, limitatamente però ai quattro quinti di detti posti ».

Art. 22-quinquies.

« È data facoltà al ministro di derogare alle norme degli articoli precedenti sulla destinazione dei magistrati ai tribunali o alle regie procure, avuto riguardo a speciali attitudini manifestate nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai meriti e ai precedenti di carriera dei singoli funzionari, limitatamente però ad un numero di posti che in nessun caso potrà eccedere un quinto di quelli disponibili ».

Art. 22-sexies.

« Il passaggio dalla terza alla seconda categoria del grado di giudice avverrà per il